

N. R.G. 325/2009

N. 115/12 Sent
N. 1898 Cou.
N. 313 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FABIO LAMBERTUCCI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2009 promossa da:

[redacted] S.R.L., [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. LEONETTI UGO,
elettivamente domiciliato presso PIAZZA DANTE, 4 27100 PAVIA come da delega a margine della
citazione

III GASO.it

contro

ATTORE

A [redacted] cf. [redacted]
rappresentato e difeso [redacted] elettivamente domiciliato
presso VIA [redacted] 27100 PAVIA

1° CONVENUTO

[redacted] di [redacted] p.iva. [redacted] e
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo [redacted] e
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pavia Corso [redacted]

2° CONVENUTO

[redacted] e nei confronti di
DITTA [redacted]
TERZO CHIAMATO, CONTUMACE

Conclusioni dell'Avv. Leonetti per la parte attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

NEL MERITO

Per le causali d'atti condannare la ditta [redacted] in
persona del titolare sig. [redacted] corrente in [redacted] v. [redacted] e la
[redacted] in persona della titolare [redacted] corrente in [redacted] in
via solidale e/o alternativa tra loro al pagamento di tutti i danni patiti e patienti dall'istante a seguito
dell'evento dannoso per cui è causa, ivi inclusi danni materiali e danni patrimoniali da lucro cessante,
nella misura indicata in atti e/o in quell'altra misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA



Richiamate tutte le istanze".

Conclusioni dell'Avv. A. [redacted] per la parte prima convenuta [redacted]

"Voglia l'Ill.mo giudice adito, *contrarius relectis*, così giudicare:

In via preliminare:

dato atto che l'attrice si dichiara soggetto leso dalla rovina del manto di copertura dell'edificio di "A. [redacted]" e che, in quanto tale, la stessa ha legittimazione attiva esclusivamente nei confronti della ditta appaltatrice [redacted] ai sensi dell'invocato art. 1669 c.c

dato atto, ai fini delle relative spese a carico di [redacted], che la summenzionata società, già anteriormente all'introduzione del presente giudizio, era al corrente del rapporto contrattuale di appalto tra "A. [redacted]" IL [redacted] ed [redacted], in quanto avanti questo Tribunale, tra le medesime parti e per i medesimi fatti è stato celebrato procedimento civile - rubricato R.G. n. 178/06, Dott. Fabio Lambertucci - in cui [redacted] r.l. è stata estromessa;

per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di "A. [redacted]" nel procedimento in esame.

In via principale:

dato atto che, avanti questo Tribunale, tra le medesime parti e per i medesimi fatti è stato celebrato procedimento civile - rubricato R.G. n. 178/06, Dott. Fabio Lambertucci - in cui [redacted] è stata estromessa;

dato atto che il succitato procedimento si è concluso con sentenza - n. 174/2011 - che si allega sub doc. 51;

dato atto che l'opera di copertura del tetto eseguita da [redacted] sull'immobile di "A. [redacted]" nell'anno 2001 e di cui in narrativa è rovinata a causa di gravi difetti costruttivi posti in essere da [redacted], come peraltro già accertato nel procedimento n. 174/2011 di cui alla sentenza precitata;

per l'effetto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., previo accertamento, imputabilità a [redacted] e quantificazione dei danni patiti da [redacted] r.l., dichiarare tenuta e condannare [redacted] in persona della titolare, al risarcimento a favore di [redacted] r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dei danni medesimi; per l'effetto, rigettare altresì la domanda formulata dall'attrice nei confronti di "A. [redacted]", in persona del titolare, sig. [redacted].

In subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente un qualsiasi grado di responsabilità di "A. [redacted]", dato che la stessa intende essere garantita da [redacted], dichiarare quest'ultima tenuta a rifondere ad "A. [redacted]" LO quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondere a [redacted] S.r.l.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

In via istruttoria:

richiamate tutte le istanze".

Conclusioni dell'Avv. [redacted] per la parte seconda convenuta [redacted].

"Piaccia al Giudice Ill.mo



Ferma ed impregiudicata l'eccezione preliminare già formulata e di seguito riproposta
 Previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti in memoria ex art 183 comma
 6° n. 2 C.P.C, datata 28.1.2011 con l'escussione dei testi ivi indicati.

Previa acquisizione al presente giudizio delle dichiarazioni rese dai testi Mauro [redacted] Antonio
 [redacted], Geom. Raffaele [redacted] e Michele [redacted] nel processo rubricato al n. 178/2006 R.G.
 innanzi a Godeste Tribunale.

Previa ammissione alla controprova con i testi già indicati in prova diretta, nella denegatissima e non
 creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti dall'attrice [redacted] e dalla
 convenuta [redacted].

In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o inaccoglibile la domanda proposta
 dalla [redacted] S.r.l. nei confronti della [redacted] sussistendo
 litispendenza.

Nel merito: senza pregiudizio per tale eccezione preliminare e nella denegatissima e non creduta ipotesi
 di mancato accoglimento della stessa, respingere la domanda proposta dalla [redacted] S.r.l.
 nei confronti della [redacted] per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.

In ogni caso respingere la domanda proposta dalla [redacted] S.r.l. nei confronti della
 [redacted] Roberta siccome inaccoglibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della
 domanda attrice, dichiarare tenuta e condannare la ditta individuale [redacted]
 [redacted] Rocco in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore a corrispondere in nome che
 il Giudice riterrà eventualmente dovute alla società attrice o, in mero subordine, a manlevare la Impresa
 individuale [redacted] Roberta da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti da
 parte della [redacted] S.r.L; nonché a risarcire alla Impresa individuale [redacted]
 Roberta tutti gli eventuali danni patiti e patendi a seguito dei fatti oggetto di giudizio, oltre interessi
 legali e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese, diritti ed onorari".

it

**Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto
 della decisione.-**

Sui fatti materiali oggetto del presente giudizio questo giudicante ha già avuto modo di
 pronunciarsi in una sentenza resa tra tutte le parti ad eccezione dell'odierno attore (che, per la verità,
 era parte anche di quel giudizio per esservi intervenuto ma ne era poi stato estromesso). La sentenza
 che ha deciso il merito (dopo una lunga istruttoria che non aveva senso ripetere nel presente giudizio), è
 prodotta agli atti e mette conto richiamarla.

Con essa - sentenza Trib. Pavia n. 174/2011 del 15.02-14.03.2011 - è stata accolta la domanda
 della ditta [redacted] volta a far dichiarare la ditta della [redacted] responsabile della causazione della
 rovina d'edificio. Con motivazione da intendersi qui integralmente richiamata, la [redacted] è stata
 condannata a corrispondere al [redacted] la somma pari a € 25.000 oltre accessori, mentre il [redacted] è
 stato mandato assolto dalla domanda di manleva spiegata dalla [redacted].

Oggi la [redacted] s.r.l. ha agito autonomamente per i danni direttamente riportati in occasione
 della rovina d'edificio la cui causazione è stata, nel diverso giudizio sopra menzionato, attribuita alla
 ditta [redacted].

Più precisamente- La [redacted] S.r.l. opera nel settore della vendita di piastrelle ed arredi per il
 bagno ed è proprietaria di un fabbricato ad uso commerciale, sito in [redacted]
 [redacted] adibito a salone espositivo delle piastrelle e degli arredi per il bagno. Il 7/7/05, il vento ha
 sollevato l'intera copertura in lamiera del fabbricato di proprietà della ditta "[redacted]"

Comune di "C...lo", che è posto a confine del fabbricato di C... Srl e parte delle lastre di lamiera coibentata, che costituivano il tetto del fabbricato di "C...lo" sono cadute sul fabbricato della C... Le lamiere e l'acqua piovana hanno arrecato gravi danni all'immobile ed all'attività attorea, tanto che C... Srl ha spiegato domanda risarcitoria (ex art. 2053 cc, ex art. 2051 cc, ed ex art. 2043 cc) nei confronti di C... quale proprietario e quale custode dell'immobile andato in rovina, nonché contro C... quale coresponsabile (ex art. 1669 e 2043 cc) in quanto costruttrice del tetto.

Ebbene, come rimarcato da parte attrice, la responsabilità del C... quale proprietario e custode del tetto trova fondamento nell'art. art. 2053 c.c.: essa ha natura oggettiva e postula solo la prova del nesso causale tra la *res* ed il danno da essa arrecato. Nel caso concreto, i danni subiti dall'attore sono causalmente riferibili ad un manufatto di proprietà del convenuto (manto di copertura in lamiera) nella sua struttura materiale e non risulta fornita, da parte del convenuto, la prova dell'imputabilità di detti danni a caso fortuito. Sotto tale profilo, invero, deve rilevarsi che, pur essendo stato accertato nell'altro giudizio che il vizio di costruzione della cosa in custodia fosse ascrivibile alla sola ditta appaltatrice C..., ciò non vale ad escludere la responsabilità del custode nei confronti dell'esponente (terzo danneggiato): tale vizio non può integrare un'ipotesi di caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico; esso piuttosto rende operativa la possibilità del danneggiante-custode di proporre azione di rivalsa nei confronti dello stesso costruttore. Il titolare della ditta C... Coperture, per parte sua, va mandato assolto da qualsiasi domanda, per le ragioni enunciate nel diverso, separato giudizio.

La giurisprudenza di legittimità afferma in maniera decisa l'applicabilità dell'art. 2053 c.c. in tutte le ipotesi in cui la rovina dell'edificio consista nel distacco anche di elementi accessori del fabbricato stabilmente incorporati nell'edificio stesso. Nel caso di specie, il ribaltamento del manto di copertura non è riconducibile ad un fattore esterno integrante gli estremi del caso fortuito perché non vi è prova di condizioni atmosferiche di portata eccezionale, ma, per contro, è riconducibile ad un vizio di costruzione dell'edificio condominiale. La responsabilità del C... deve ripetersi, si basa sull'art. 2053 c.c., e cioè sul generale principio per cui il proprietario dell'immobile oggetto dell'accertato crollo è tenuto a rispondere del danno che dall'immobile sia derivato ai terzi, indipendentemente dalle eventuali responsabilità dell'appaltatore, del direttore dei lavori ovvero del progettista. L'esistenza del rapporto di appalto consente la rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente o in colpa. Secondo la giurisprudenza, anche di legittimità, la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, non già sostituirla o eliminarla.

In conclusione, i vizi di costruzione della cosa in custodia, pur se ascrivibili – come nel caso di specie – al terzo costruttore, non si possono considerare caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale e non escludono la responsabilità di quest'ultimo nei confronti del terzo danneggiato (così Cass. civ., Sez. 3, 15 marzo 2004 n. 5236 e Cass. civ., Sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 376; *conf.*: Cass. civ. sez. 3, sent. 9 novembre 2005 n. 21684).

La domanda spiegata da C... s.r.l. merita allora, per quanto di ragione, accoglimento. L'ammontare dei danni è quello documentato *per tabulas*:

- per i lavori di smontaggio e rimontaggio espositori piastrelle, smontaggio pareti danneggiate, smontaggio controsoffitto, trasporto e smaltimento cartongesso, rifacimento pareti, rifacimento controsoffitto, fori per faretti (v. all. 8, nel fascicolo attoreo *sub doc. 5*) € 16.946,00 + IVA;
- per i lavori di ripristino del parquet all'interno del salone espositivo della C... Srl (v. all. 9, nel fascicolo *sub doc. 5*) € 5.920,00 + IVA;
- per i lavori di ripristino dell'impianto elettrico e la sostituzione dei faretti danneggiati (v. all. 10, nel fascicolo *sub doc. 5*) € 1.500,00 + IVA;

- per i lavori di sostituzione dei vetri delle finestre (v. all. 11 nel fascicolo sub doc. 5) € 1.200,00;
- per i lavori e forniture di ripristino del tetto e della lattoneria (v. doc. 12 e 13 nel fascicolo sub doc. 5) € 17.000,00 + IVA.

Va esclusa qualsiasi risarcibilità del lucro cessante, per la cui valutazione l'attore ha fornito indici presuntivi non sufficientemente probanti (fatturato degli anni precedenti) e non costituenti nemmeno principio di prova.

Nel complesso, la somma totale dei danni ammonta a € 42.566,00. I convenuti [redacted] e [redacted] vanno condannati, in solido fra loro, a corrispondere a [redacted] s.r.l. la somma pari a € 42.566,00, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.

[redacted], per parte sua, sarà obbligata a tenere indenne la ditta Autotrasporti Giannini da quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla [redacted] a titolo di risarcimento danni.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. [redacted] e [redacted] vanno condannati, in solido, a rifondere le spese alla [redacted]. La [redacted] per parte sua, dovrà rifondere le spese al [redacted]. Nulla per le spese nei rapporti col terzo chiamato [redacted].

IL CASO.it

Il Tribunale

P.Q.M.

accoglie

per quanto di ragione la domanda proposta da [redacted] s.r.l. con citazione notificata il 02.02.2009 nei confronti di [redacted] e [redacted] di [redacted] Roberta e per l'effetto

condanna

i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere all'attore la somma pari a € 42.566,00, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;

condanna

inoltre [redacted] Roberta a tenere indenne la ditta [redacted] da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere alla [redacted] s.r.l. in virtù del superiore capo del dispositivo;

condanna


i convenuti [redacted] a rifondere [redacted] s.r.l. a le competenze di giudizio, liquidate *ex actis*, in mancanza di nota spese, in € 3.300 per diritti e € 6.000 per onorari, oltre rimborso spese generali 12,5% e accessori di legge;

condanna

la Trombin a rifondere al [redacted] a le competenze di giudizio, liquidate in € 3.200 per diritti e € 5.000 per onorari, oltre rimborso spese generali 12,5% e accessori di legge.
Pavia, 02.02.2012.

Sentenza redatta integralmente dal giudice a mezzo di scritturazione elettronica e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Il giudice
Fabio LAMBERTUCCI



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni ALBINI

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
29 FEB 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni ALBINI